



GIUNTA REGIONE MARCHE  
 Servizio Attività Produttive, Lavoro,  
 Turismo, Cultura e Internazionalizzazione  
 P. F. TURISMO, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI



Regione Marche - Giunta Regionale  
 P.O. Regionali - Piani Urbanistici - Piani Paesaggistici

0154148 04/03/2014  
 R. MARCHE | GRM | CTC | P

URB

PEC

PROT. N. 8930  
 05 MAR 2014  
 CAT. CL. FASC.

Al Comune di FALCONARA MARITTIMA  
 3° SETTORE - Gestione, Governo,  
 Valorizzazione del Territorio e delle  
 Infrastrutture.  
 U.O.C. Pianificazione Territoriale e  
 Cartografia  
 60015 - FALCONARA (AN)

**OGGETTO: Piano di Utilizzazione del Litorale Sud - Quesito in merito alla procedura da adottare per una eventuale proroga del termine temporale di adeguamento al Piano.**

In riferimento al quesito oggetto della nota n. 52212 del 16/12/2013 occorre precisare che la Regione Marche, con la disciplina del demanio marittimo, ha inteso assumere un ruolo incisivo e propulsivo che non si limita al coordinamento e al controllo delle attività demaniali esistenti ma che si estende anche alla programmazione ed alla individuazione dei criteri per lo sviluppo dell'intera fascia costiera interessata alle finalità turistico-ricreative.

Ciò tiene conto non solo delle richieste del mercato e delle esigenze della libera impresa ma anche della necessità di salvaguardare, nei limiti e nei modi che verranno stabiliti dagli Enti locali, gli spazi per il libero uso delle aree demaniali da parte della collettività e per la loro libera fruizione finalizzata agli scopi pubblici e alle attività sociali.

La realizzazione di opere ed interventi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dei Piani particolareggiati di spiaggia nonché della vigente normativa urbanistico-edilizia e paesaggistica.

Nel rispetto delle prerogative e dei ruoli degli Enti Locali nella programmazione e pianificazione del proprio territorio, sono stati fissati i contenuti di massima a cui debbono uniformarsi i Piani particolareggiati di spiaggia.

Ne consegue che i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività turistico-ricreative sulle aree demaniali sono determinati dai Comuni nel rispetto delle



Prot. \_\_\_\_\_

nome sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente nonché di quelle sull'accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari.

In estrema sintesi la normativa intende:

- 1) individuare le tipologie d'uso, di conservazione e valorizzazione dei beni del demanio marittimo;
- 2) stabilire un corretto ed equilibrato dosaggio dei vari tipi di funzione degli arenili che contempili le esigenze degli operatori economici con la natura pubblica del bene demaniale e l'interesse diffuso che esso rappresenta;
- 3) definire le potenzialità turistiche e ricreative del litorale compatibile con le diverse situazioni ambientali.

Per gli aspetti connessi alla tutela del Demanio Marittimo i Piani particolareggiati di spiaggia sono adottati dai Comuni di "concerto" con la Regione Marche, sentito il parere dei Servizi regionali competenti.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere i Piani particolareggiati di spiaggia sono approvati dai Comuni previo parere di conformità alle disposizioni del Piano rilasciato da parte della Regione con specifica Deliberazione della Giunta regionale ed ha valore vincolante.

Per tutto quanto sopra esposto qualsiasi modifica si intenda apportare ad un Piano Particolareggiato di Spiaggia va considerata variante dello stesso e quindi soggetta alla stessa procedura prevista dall'art. 13 del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere con la quale è stato approvato dalla Regione Marche.

Con riferimento a quanto sopra si invita codesta Amministrazione a valutare l'opportunità di concedere una eventuale proroga del termine fissato dal piano "de quo" anche sulla base delle seguenti considerazioni:

- 1) il tempo trascorso dall'approvazione del Piano (2010) al termine fissato per l'adeguamento (2014) si può considerare più che congruo;
- 2) un'ulteriore proroga vanificherebbe il conseguimento degli obiettivi stessi del Piano e tutto il lavoro svolto per la sua redazione e approvazione.



Prot. \_\_\_\_\_

- 3) si creerebbe una sperequazione nei confronti di tutti coloro che hanno già investito per adeguare le proprie strutture al Piano;
- 4) alcune delle aree interessate sono destinate a spiaggia libera;
- 5) le esigenze del pubblico uso del mare e le aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi debbono essere salvaguardate.

Tutto quanto sopra deve intendersi valevole solamente sotto il profilo del rispetto del "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere" approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 e dalle successive integrazioni apportate con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 117 del 10 marzo 2009 e n. 151 del 02/02/2010, fatti salvi i diritti di terzi, ogni disposizione di legge, e le eventuali limitazioni imposte da altre Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza specifica di questo Servizio.

Con i migliori saluti.

Il Funzionario  
(Maunzio Meronaro)

IL DIRIGENTE DELLA P. F.  
(Dott. Pietro Talarico)